



ID 16871
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Contenzioso
79/17

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 858 Atto 162 del 2019
Importo € 18.000,00
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019
Messina 10-4-19 Il Funzionario
B

DECRETO DIRIGENZIALE N. 162/DA del 22 MAR 2019

Oggetto: Contenzioso SEMINARA ANTONINO ALBERTO c/ CAS. liquidazione Sentenza 1005/2018 Corte d'Appello di Messina con accordo transattivo del 14/3/2019.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinanzi al CORTE D'APPELLO DI MESSINA R.G. 366/2017 tra le parti SEMINARA ANTONINO ALBERTO cod. fisc. SMNNNN52D08A638M C/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 1005/2018 del 08/11/18 con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 5.900,00 oltre interessi e rivalutazione nonché al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio di € 8612 oltre accessori per una spesa complessiva € 19.843,95;

Che a seguito di contatti intercorsi con il legale del Sig. Seminara, Avv. Giuseppe Lo Presti, l'Ufficio Contenzioso ha raggiunto un accordo transattivo che prevede il pagamento sella somma onnicomprensiva di 18.000,00 e la contestuale rinuncia del CAS a proporre ricorso per Cassazione, proposta formalizzata ed accettata dalla controparte con nota del 14/3/2019 che si allega;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 18.000,00 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1005/2018 della Corte d'Appello di Messina e del successivo accordo transattivo del 14/03/19, che si allega, il pagamento della somma di € 18.000,00 in favore del Sig. SEMINARA ANTONINO ALBERTO nato a Barcellona il 8/4/1952 cod. fisc. SMNNNN52D08A638M, mediante bonifico sul c/c IBAN IT90N 02008 82071 000103 626853 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale.
Ing. Salvatore Minaldi

78/17

COPIA

**AVV. GIUSEPPE LO PRESTI
BARCELLONA PG**



Sentenza n. 1005/2018 pubbl. il 08/11/2018

RG n. 336/2017

Repert. n. 1718/2018 del 08/11/2018

COPIA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Sezione II Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

1) Dott. Sebastiano Neri Presidente

2) Dott. Giuseppe Martello Consigliere

3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.

ha emesso la seguente

N. 1005/18 Sent.

N. 336/17 R.G. Cont.

N. 1718/18 Repertorio

Depositata sentenza

..... 08 NOV. 2018

SENTEZIA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 336/2017 R. G. cont. posta in decisione
all'udienza del 28.06.2018

vertente tra

Seminara Antonino Alberto nato a Barcellona P.G. l' 8.04.1952 c.f. SMNNNN 52D08

A638M elettiivamente domiciliato in Messina via Del Vespro n. 65 presso lo studio dell'avv. *dh*

Giacomo Torre, recapito professionale dell'avv. Giuseppe Lo Presti che lo rappresenta e
difende come da procura a margine dell'atto di citazione;

Appellante

e

Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona Presidente e del legale rappresentante pro
tempore elettiivamente domiciliato in Torregrotta via Sfameni n. 5 presso lo studio dell'avv.
Giulia Carrara, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di
costituzione e risposta ;

Appellato

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
14 GEN. 2019		
DIR. GEN	D.A.	D.A.T.E

CONT'

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

Prot. 1001

del 14-01-2019 Sez. A



oggetto:

appello avverso la sentenza n. 693/16 emessa dal Tribunale di Patti in data 27.10.20116 e depositata in pari data

Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 28.06.2018: ““*I procuratori delle parti precisano le conclusioni genericamente riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese rassegnate negli atti difensivi e nei verbali di causa”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato Seminara Antonino Alberto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Patti il Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente verificatosi il 10.08.2010 .

Esponeva che , quel giorno, mentre alla guida della propria autovettura percorreva l'autostrada A/20 in direzione Palermo – Messina, giunto all'altezza del Comune di Patti e trovandosi in fase di sorpasso, era andato a collidere con un ceppo di legno presente sulla carreggiata, cagionando ingenti danni al mezzo.

Si costituiva in giudizio il Consorzio, che contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, invocando, in subordine, il concorso di colpa del danneggiato.

Con sentenza n. 693/16 emessa in data 27.10.20116 e depositata in pari data, il Tribunale rigettava la domanda e condannava il Seminara alla rifusione delle spese di lite.

Con atto di citazione ritualmente notificato quest'ultimo proponeva appello.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Consorzio che instava per il rigetto del

gravame.

Con ordinanza del 26-29.2017 la Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 28.06.2018 la poneva in decisione, previa la concessione di termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.

Motivi della decisione

1.-Con l'impugnata sentenza il primo incidente, inquadrato nell'art. 2051 c.c. il titolo di responsabilità configurabile nella fattispecie, ha rigettato la domanda , non essendo emerso dall'istruttoria *"se la presenza del tronco sulla carreggiata fosse stata segnalata all'ente gestore...."*e non potendo dal medesimo pretendersi *"un controllo continuo, costante e tempestivo preordinato ad accettare le condizioni effettive della strada medesima"*.

Di tale statuizione si è doluto il Seminara, il quale, con il primo motivo di gravame , ha rilevato che l'inquadramento giuridico della fattispecie ai sensi dell' art. 2051 c.c. comportava che , contrariamente a quanto ritenuto dal primo incidente, sarebbe stato onere del custode quello di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, mentre nella specie, tale prova non era stata fornita, come pure evidenziato in sentenza.

Il motivo è fondato .

La corretta qualificazione giuridica della domanda operata dal primo incidente (Cassazione civile, sez. III, 27/03/2015, n. 6245) rileva ai fini del riparto dell'onere della prova, nel senso che spetta all'automobilista danneggiato allegare e dimostrare l'inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un'autostrada di un ostacolo con cui non è stato possibile evitare la collisione, mentre la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell' ingombro fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed

inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita (in arg. Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, n. 11785).

Sulla scorta di tali consolidati principi, sarebbe stato onore del Consorzio convenuto quello di provare che la situazione di pericolo si era verificata prima che una doverosa e tempestiva attività di vigilanza fosse riuscita a rimuoverla.

Tale prova non è stata fornita, tanto che nella stessa sentenza è stata segnalata la mancanza di elementi probatori *"dai quali poter correttamente comprendere da quanto tempo il tronco di legno fosse presente sulla carreggiata"*.

Non può, pertanto, sfuggire l'erroneità della motivazione nella parte in cui il primo incidente, con argomentazione meramente assertiva, ha affermato che l'evento lesivo era stato determinato da *"cause estrinseche ed estemporanee non conoscibili né eliminabili con immediatezza"*, senza spiegare sulla base di quali elementi ha ritenuto che l'abbandono dell'ostacolo sul manto stradale fosse avvenuto in tempo tale da non potersene pretendere la rimozione nonostante un'accurata attività di sorveglianza.

Ciò posto, ritiene la Corte che il Seminara abbia dimostrato la presenza inattesa ed imprevista dell'ingombro sulla corsia di sorpasso ed il nesso di causalità , che sussiste tutte le volte in cui la cosa abbia rappresentato – come nella specie - una condizione necessaria e sufficiente per la verificazione dell'evento, vale a dire quando questo si sia prodotto come conseguenza normale della condizione lesiva posseduta dalla cosa (Cass.7125/13)

Se può dirsi pienamente adempiuto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, non può, invece, non rilevarsi come il Consorzio non abbia fornito la prova liberatoria su esso gravante, di guisa che la domanda risarcitoria deve trovare accoglimento.

Ritiene la Corte che, contrariamente agli assunti dell'appellato, non sia configurabile una concorrente responsabilità dell'automobilista.

Se è vero è che il ceppo si trovava in tratto rettilineo, tuttavia, tale circostanza non è di per sé sufficiente ad integrare la dedotta condotta negligente dell'automobilista, non risultando neanche allegata la possibilità di un tempestivo avvistamento anche ad una certa distanza. Peraltro, la percepibilità dell'ostacolo con anticipo, ove dimostrata, non sarebbe stata sufficiente a dimostrare il concorso colposo, tenuto conto della manovra di sorpasso che il Seminara stava effettuando e che plausibilmente non rendeva possibile l'immediato rientro nella corsia di marcia e l'evitabilità dell'impatto.

Occorre, infine, considerare che le condizioni di luminosità, dedotte dal Consorzio a sostegno della dedotta corresponsabilità, non sono sufficienti a dare contezza della visibilità dell'ostacolo, non risultando neanche prodotta documentazione fotografica dalla quale trarsi conferma di una eventuale diversità cromatica, apprezzabile dall'automobilista.

3.- Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi assorbito il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha, in via subordinata, invocato l'applicazione dell'art. 2043 c.c..

4.- Passando alla quantificazione del danno, oggetto del terzo motivo di gravame, spetta al Seminara l'importo di euro 180,00 dal medesimo corrisposto alla soc. F.lli Coppolino s.n.c. per il trasporto dell'autovettura incidentata dal luogo del sinistro fino a quello di riparazione. L'esborso, documentato dalla fattura n. 53/c, è stato confermato in sede testimoniale dal titolare della società ed ha trovato ulteriore conferma nella deposizione dell'Ass. Capo della Polizia Stradale, intervenuto sui luoghi, che ha confermato che il veicolo non era marciante e non si trovava in condizioni di sicurezza a causa di una perdita di olio, così da rendersene necessaria la rimozione ad opera della F.lli Coppolino.

Al cospetto di un'esplicita prova dell'impossibilità di utilizzo del mezzo, poiché non marciante, spetta al Seminara anche l'importo di euro 750,00 , corrisposto alla Mendolia s.r.l. per il noleggio di autovettura sostitutiva dal 30.08.2010 all'8.09.2010.

Anche in questo caso l'esborso, di cui alla fattura n. 250/10, è stato confermato dal teste Mendolia , legale rappresentante della società noleggiante .

Quanto, infine, al danno subito dal veicolo, sebbene la produzione della fattura delle riparazioni non sia sufficiente ad assolvere l'onere probatorio se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2015, n. 15176), tuttavia, nella specie, non solo essa risulta del tutto coerente con i danni accertati dagli stessi organi di polizia intervenuti sul luogo del sinistro ma, peraltro, il quantum risarcitorio non risulta essere stato contestato da controparte.

Ne consegue che il Consorzio appellato va condannato al pagamento in favore dell'appellante, a titolo risarcitorio, della somma di euro 5.900,00 oltre interessi legali dai rispettivi esborsi al soddisfo.

5.-Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha invocato la riforma della regolamentazione delle spese da porre a carico di controparte o, in via subordinata, compensare.

Anche tale motivo è fondato, atteso l'accoglimento dell'appello, che comporta la condanna del Consorzio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

Ai fini della quantificazione degli importi vanno applicati, secondo lo scaglione del dichiarato valore, i parametri di cui al D.M. 55/2014 sotto la cui vigenza è stata compiuta l'attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina ,Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 336/2017, sull'appello proposto da

Sentenza n. 1005/2018 pubbl. il 08/11/2018
RG n. 336/2017
Repert. n. 1718/2018 del 08/11/2018

Seminara Antonino Alberto avverso la sentenza n. 1113/16 emessa dal Tribunale di Patti in data 27.10.2016 e depositata in pari data, in riforma della stessa, così provvede:

- 1) dichiara l'esclusiva responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane in ordine alla verificazione del sinistro per cui è causa;
- 2) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Seminara Antonino Alberto per le causali di cui in parte motiva del complessivo importo di euro della somma di euro 5.900,00 oltre interessi legali dai rispettivi esborsi al soddisfo;
- 3) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Seminara Antonino Alberto, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 5.061,00 di cui euro 226,00 per spese ed euro 4.835,00 per compensi (euro 875,00 per la fase di studio; euro 740,00 per quella introduttiva; euro 1.600,00 per quella istruttoria ed euro 1.620,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA e, quanto a questo grado di giudizio, in complessivi euro 4.152,50 di cui euro 375,50 per spese ed euro 3.777,00 per compensi (euro 1.080,00 per la fase di studio; euro 877,00 per quella introduttiva ed euro 1.820,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA.

Così deciso in Messina addì 23.10.2018

Il Consigliere est.

Marisa Salvo

Il Presidente

Sebastiano Meri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Messina	08 NOV 2018
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. ssa Roberta Fanara)	

[Handwritten signature over the stamp]



Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
richiesta dell'Avvocato ...LO... PRESTI... GIUSCE...
nell'interesse di ...SANTANNA... ANTONINO ALBERZO.....
Messina li 10 - 1 - 19.....

15

Funtionario Giudiziario
di cui l'117

È copia conforme ad altre copie rilasciate
con la formula esecutiva.

Messina, li 10 - 1 - 19


Funtionario Giudiziario
di cui l'117



UFFICIO UNICO NOTIFICHE - CORTE D'APPALTO DI MESSINA
Ad indirizzo come in atto; io, redatto il 11/01/2019
dall'Ufficio addetto all'Intestato Ufficiale, dove risiede per la cattura.

ho notificato e dato copia dell'antescritto atto al Sig. CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE IN PERSONA DEL SUO LEGALE
RAPPRESENTANTE COAR SESE IN CONTRADA SCOPPO
98122 MESSINA CONCESSIONE ex art. A. 1001 A1

Ufficio 2 gennaio
anno 16.1.2019



UNEP - MESSINA

Modello A / 1 Cr. 570

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,20
10%	€ 0,22
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 5,00

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 11/01/2019

L'Ufficiale Giudiziario



-1K11570/1

Avv. Giuseppe Lo Presti

Via Kennedy, 388 – 98051 Barcellona P.G. – tel. 090.9765282 e fax. 090/9764722
PEC : avv.giuseppelopresti@pec.giuffre.it
Cod.Fisc.: LPR GPP 64R29 A638I

Spett.le
Consorzio per le Autostrade Siciliane
Contrada Scoppo
MESSINA

A mezzo pec :
ufficiocontenzioso@posta-cas.it
autostradesiciliane@posta-cas.it

Alla C.A. del dott. Mangraviti

Oggetto : Seminara Antonino / Consorzio per le Autostrade Siciliane
Sentenza Corte d'Appello di Messina n. 1005/18
Liquidazione Sentenza

In riferimento all'oggetto, per conto e nell'interesse del dott. Seminara Antonino, che sottoscrive la presente per ratifica, accettazione e ad ogni effetto di legge, si riscontra la Vostra Pec del 13/03/2019, ore 18:38, a firma del dott. Giuseppe Mangraviti, per confermarVi che il mio assistito accetta la proposta transattiva da Voi formulata ed accetta, conseguentemente, il pagamento della somma omnia comprensiva di € 18.000,00 (diciottomila/00), oltre spese, a Vostro carico, di registrazione della Sentenza della Corte di Appello n. 1005/18, a tacitazione di ogni pretesa. Resta espressamente inteso che la predetta somma di € 18.000,00, oltre spese di registrazione della sentenza, dovrà essere corrisposta al dott. Seminara Antonino improrogabilmente entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di gg. 60 da oggi e che in mancanza di pagamento entro tale termine e di mancato pagamento, sempre entro tale termine, delle spese di registrazione della sentenza, la presente accettazione dovrà intendersi a tutti gli effetti annullata e/o revocata e come mai posta in essere ed il dott. Seminara agirà esecutivamente per ottenere il pagamento dell'intero importo dovuto in esecuzione della sentenza oggettivata.


Per come già comunicatoVi le somme di che trattasi possono essere accreditate sul conto corrente intrattenuto dal dott. Seminara Antonino presso l'agenzia della banca Unicredit spa di Barcellona P.G., avente il seguente codice Iban :

IT 90N0200882071000103826853.

Con preghiera di voler comunicare allo scrivente procuratore l'avvenuto pagamento della somma.

Tanto dovevo e porgo
Barcellona P.G. 14/03/2019

Dott. Antonino Seminara



Distinti Saluti

Avv. Giuseppe Lo Presti

